

REGOLAMENTO (CEE) N. 1877/92 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie n. 19, 68, 74 e 83 (numeri d'ordine 40.0190, 40.0680, 40.0740 e 40.0830) originari della Thailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1992, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie n. 19, 68, 74 e 83 (numeri d'ordine 40.0190, 40.0680, 40.0740 e 40.0830) originari della Thailandia il massimale è fissato rispettivamente a 1 746 000 pezzi, e 91 t, 67 000 pezzi e 60 t; che alla data del 5 febbraio 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Thailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 12 luglio 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Thailandia:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0190	19 (1 000 pezzi)	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia
40.0680	68 (tonnellate)	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé) delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88
40.0740	74 (1 000 pezzi)	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 3. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 del Consiglio (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).